

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

(Provincia di Napoli)

ATTO DI CONVENZIONE

L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di febbraio, presso la Casa comunale, si sono personalmente costituiti i Signori:

- 1) Dr. Nicola Pascale, nato a Ischia il 24.08.1958, nella qualità di Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di Barano d'Ischia, C.F. 83000730636, il quale dichiara di agire e stipulare in nome e per conto dell'Ente presso il quale domicilia per la carica;
- 2) Avv. Ciriaco Rossetti, nato a Torre Annunziata il 21.11.1948, iscritto all'Ordine Professionale degli Avvocati con il n. 14976, con studio in Ischia alla via Michele Mazzella 88/c, C. F. RSSCRC48S21L245K.

PREMESSO

- che con delibera G.M. n. 7 del 19.01.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una selezione pubblica per l'individuazione di un avvocato cui affidare l'incarico di consulenza, assistenza e rappresentanza giudiziale del Comune di Barano d'Ischia in sede civile innanzi al Giudice di Pace, al Tribunale Ordinario ed alla Corte di Appello ed in sede amministrativa innanzi al TAR, stabilendo, in ossequio alla normativa vigente, i requisiti per l'ammissione ed i criteri di selezione ed affidamento dell'incarico stesso;
- che con delibera di C.C. n. 18 del 26.6.2008 sono state approvate le linee guida relative alla disciplina ed alle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione;
- che con delibera G.M. n. 78 del 26.6.2008 è stata approvata la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione;
- che con determina n. 1/48 del 19.02.2010 il Dirigente del Settore amministrativo ha preso atto del verbale della Commissione giudicatrice da cui risulta che l'incarico *de quo* debba essere affidato all'Avv. Ciriaco Rossetti, con studio in Ischia alla Via Michele Mazzella 88/c;
- che nella citata delibera di indizione della selezione pubblica e nel relativo avviso viene stabilito che l'incarico ha la durata di anni due, dietro il compenso mensile lordo di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre IVA e CPA, accessori di legge e spese documentate, da corrisondersi in

rate mensili posticipate di pari importo, afferente tutte le attività di cui innanzi e quindi comprendente anche diritti ed onorari per la difesa dell'ente in tutti i giudizi davanti al Giudice di Pace, al TAR Campania, al Tribunale Civile ed alla Corte di appello, in cui il Comune si costituisce;

- che ai fini dell'art. 3 comma 18 della L. 244/07 i contratti di consulenza diventano efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente

PRESO ATTO che la pubblicazione di cui al precedente punto è avvenuta in data odierna

CIO' PREMESSO

Le costituite parti, rinunciando d'accordo tra loro all'assistenza dei testimoni, stipulano la presente scrittura privata:

ART. 1) – La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.

ART. 2) – La presente convenzione ha per oggetto la prestazione professionale del costituito Avv. Ciriaco Rossetti, consistente in:

- a) attività di consulenza, da prestare di norma in forma verbale e se richiesta, in forma scritta, su questioni generali e particolari, che investono la materia del diritto amministrativo e civile interessanti il Comune di Barano d'Ischia. Tale consulenza dovrà essere prestata dal convenzionato, eventualmente in orari con lo stesso concordati, su richiesta dell'Amministrazione comunale, del Segretario Generale, nonché dei funzionari apicali del Comune;
- b) redazione e trasmissione di articolati pareri, su quesiti scritti, inerenti alla materia di cui al punto che precede, qualsiasi ne sia il numero ed a prescindere dalla complessità.

Con disposizione scritta, a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale, saranno indicati al convenzionato i nominativi di coloro che sono autorizzati a richiedere i pareri;

- c) tutela e rappresentanza procurativa del Comune di Barano d'Ischia, in sede amministrativa e civile innanzi al Giudice di Pace, al TAR Campania, al Tribunale Civile ed alla Corte di Appello, contro altri Enti o contro privati, sia il Comune attore o convenuto.
- d) **ART. 3)** – Il Comune di Barano d'Ischia, affida all'Avv. Ciriaco Rossetti, nato a Torre Annunziata il 21.11.1948, iscritto all'Ordine Professionale degli Avvocati con il n. 14976, con studio in Ischia alla via Michele Mazzella 88/c C. F. RSSCRC48S21L245K, lo svolgimento dell'attività di cui al precedente articolo.

Detto professionista ha facoltà di delegare per l'espletamento degli incarichi di tutela legale, altri professionisti di propria fiducia, senza che alcun rapporto si instauri tra questi ed il Comune di Barano d'Ischia, e rispondendo egli personalmente delle attività espletate. Ha altresì facoltà, per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, di sostituire a sé, con propria delega, altri legali, sempre con la precisazione di cui innanzi. Il professionista convenzionato è autorizzato ad avvalersi dell'attività strumentale dei competenti uffici comunali, a prendere visione degli atti inerenti alle questioni ed alle controversie da trattare.

Per il migliore espletamento dell'incarico, egli frequenterà gli uffici del Comune, anche avvalendosi di propri collaboratori, nei tempi e negli orari da concordarsi, in relazione alle necessità di trattazione delle questioni che gli verranno affidate. Il professionista convenzionato ha facoltà per tutte le liti attive e passive, nelle quali è costituito nell'interesse del Comune di Barano d'Ischia, di eleggere domicilio presso la sede comunale.

ART. 4) – Per l'attività di consulenza e collaborazione al professionista convenzionato verrà corrisposto un emolumento mensile lordo di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre IVA, CPA, da versarsi in rate mensili posticipate di pari importo, accessori di legge e spese documentate.

ART. 5) – L'Avv. Ciriaco Rossetti espressamente dichiara di accettare il compenso determinato nel precedente art. 4), onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui all'art. 2, ed in conseguenza dichiara di rinunciare, come rinuncia, per l'attività contenziosa di cui alla presente convenzione, ai diritti, onorari e spese di cui alla tariffa professionale, nel mentre espressamente accetta che per ogni giudizio gli verrà corrisposto il rimborso delle spese vive documentate. Nessun altro compenso, per le attività di cui alla presente convenzione, diverso da quello innanzi previsto, può essere richiesto dal menzionato professionista.

ART. 6) – L'Amministrazione ha facoltà di richiedere ogni volta che lo ritenga opportuno o necessario, chiarimenti in merito all'espletamento dell'incarico ed un aggiornamento sulle liti affidate al professionista convenzionato.

ART. 7) – Per ciascun procedimento in cui il Comune di Barano d'Ischia riterrà opportuno agire o resistere, viene disposta la costituzione dell'Ente con apposito atto deliberativo.

ART. 8) – La presente convenzione ha la durata di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

Le parti possono in qualsiasi momento recedere dalla presente convenzione con preavviso da comunicare alla controparte, almeno un mese prima, a mezzo raccomandata a.r..

ART. 9) - Il Professionista nominato si impegna a non assumere, durante la presente convenzione, liti contro il Comune di Barano d'Ischia.

ART. 10) – Il rapporto convenzionale in nessun caso, trattandosi di rapporto libero-professionale, comporterà il sorgere di rapporto di impiego, a tempo determinato o indeterminato, con il Comune di Barano d'Ischia.

ART. 11) – Per la risoluzione di eventuali controversie relative alla esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Napoli.

ART. 12) Le parti prendono atto che i dati personali verranno trattati secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente relativa alla presente convenzione.

ART. 13) – Ai fini della registrazione fiscale si precisa che il presente atto è soggetto a disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR n. 633/72. Si chiede, inoltre, l'applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

ART. 14) – Il presente contratto, redatto in duplice copia, sarà sottoposto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione e di bollo relative alla presente convenzione cadranno a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna di esse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

IL LEGALE CONVENZIONATO